

## **TI\_GERICHTE 38.2019.16 vom 2. November 2018**

TI Tribunale d'appello, 2018-11-02, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_38.2019.16\\_d20181102](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2019.16_d20181102)

FR: TI\_GERICHTE 38.2019.16 du 2 novembre 2018

IT: TI\_GERICHTE 38.2019.16 del 2 novembre 2018

### **Regeste**

A ragione un assicurato è stato sospeso per 23 gg per non avere concretizzato una possibilità di occupazione assegnatagli dall'amministrazione. Durante il colloquio espresso perplessità c.ca le modalità di programmaz. dell'azienda. Egli si è così messo nella condiz. di non effettuare la prova di lavoro

### **Erwägungen**

#### **E. 1**

1° rifiuto

G

31-45

#### **E. 2**

2° rifiuto; far notare all'assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata

G

46 - 60

#### **E. 3**

3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione

2.7. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che RI 1, nato nel 1970, si è iscritto in disoccupazione il 1° giugno 2018 alla ricerca di un'attività salariata a tempo pieno quale polymeccanico, operatore su CNC, meccanico di precisione o fresatore CNC.

La Cassa disoccupazione ha aperto il quarto termine quadro dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020 ed ha stabilito un guadagno assicurato di fr. 4'402.-- con un limite massimo di 260 indennità giornaliere.

II

#### **E. 6**

En l'occurrence, le moyen du recourant repose sur le fait qu'il aurait été contraint de rester à disposition de son employeur pendant le repas des employés à la fin de son service. Il s'agit là d'un fait qui n'a pas été constaté dans l'arrêt attaqué. L'argumentation, qui s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire, n'est pas recevable (art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Au demeurant, le recourant n'expose pas en quoi les horaires dont il se prévaut seraient contraires à la CCNT, étant rappelé que les premiers juges ont reconnu, en tout cas pour deux demi-journées, qu'il aurait dû avoir droit à une pause au milieu de son temps de

travail et non à la fin de son service.

### **E. 6.3**

6.1.1. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le poste restait convenable malgré les violations des art. 15 LTr et 18 OLT 1. 6.1.2. De l'avis des premiers juges, il n'était pas possible d'exclure qu'à compter de la prise d'emploi, les pauses auraient été dûment accordées par l'employeur. Dans tous les cas, le recourant était tenu d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour sortir du chômage, de sorte qu'il aurait dû accepter de commencer l'emploi, quitte - le cas échéant - à faire valoir son droit à une pause conforme aux dispositions légales. En outre, le recourant aurait dû exposer ses inquiétudes à son conseiller avant de refuser l'emploi. Ces considérations sont pertinentes et l'on peut s'y rallier. Il s'agissait en effet uniquement de demi-journées d'essai dans le contexte de l'examen d'une candidature au poste. Qui plus est, le droit aux pauses litigieuses est né uniquement en raison du dépassement de l'horaire annoncé (de 4-5 heures par demi-jour), pour des circonstances que l'on ne saurait d'emblée qualifier de prévisibles. On ne peut donc pas en déduire une volonté de l'employeur de ne pas se conformer aux dispositions légales en matière de pause.

### **E. 7**

agosto 2018 l'Ufficio regionale di collocamento di \_\_\_\_\_ (in seguito: URC) ha assegnato all'assicurato un impiego quale fresatore CNC/polimeccanico presso la società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, a tempo pieno, con una durata determinata sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di sottoscrivere un contratto di durata indeterminata. (doc. 7).

#### **E. 7.1**

Selon l'art. 45 al. 4 let. b OACI (RS 837.02), il y a faute grave lorsque l'assuré refuse un emploi réputé convenable sans motif valable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives ( ATF 141 V 365 consid. 4.1 p. 369; 130 V 125 consid. 3.5 p. 131). Ainsi, dans un arrêt C 230/01 du 22 mai 2001 (DTA 2003 n° 26 p. 248, consid. 3.3), l'ancien Tribunal fédéral des assurances a qualifié de faute de gravité moyenne - justifiant une suspension d'une durée de 19 jours - le refus d'un assuré d'accepter une modification du contrat de travail au sujet de la période durant laquelle il pouvait prendre ses vacances.

#### **E. 7.2**

Les premiers juges ont retenu qu'il n'y avait aucun motif faisant apparaître la faute du recourant comme étant de gravité moyenne ou légère, ce d'autant moins que le recourant n'avait pas cherché à contacter son conseiller avant de refuser l'emploi. Dès lors la suspension de 31 jours, soit le minimum en cas de refus faute grave (art. 45 al. 3 let. c OACI), n'apparaissait pas critiquable.

#### **E. 7.3**

Le recourant conteste la gravité de la faute retenue, invoquant son âge et soutenant qu'il craignait de bonne foi un risque pour sa santé. Il se prévaut également de son comportement vis-à-vis de ses obligations de chômeur, notamment l'envoi de sa candidature pour le poste assigné et l'accomplissement des journées d'essai.

#### **E. 7.4**

En l'occurrence, le jugement attaqué ne fait nullement état de problèmes de santé et le recourant n'explique pas en quoi consisterait le risque invoqué. En outre, en tant que cuisinier, il devait connaître les horaires liés à la profession et, en particulier, s'attendre à devoir travailler le soir. Les motifs allégués sont peu compatibles avec la recherche d'un poste de cuisinier à temps complet. Enfin, si le fait de prendre au sérieux ses obligations de chômeur est une circonstance pertinente pour fixer la durée de la suspension, elle ne constitue pas pour autant un motif pour refuser un travail convenable. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'écarter de la sanction généralement liée au refus d'un emploi réputé convenable et de revenir sur la sanction prononcée en l'espèce." 2.6. Nella Circolare concernente l'indennità di disoccupazione (Circolare ID), della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) figura una "Tabella delle sospensioni per le Casse di disoccupazione, i servizi cantonali e gli URC" la quale al punto D79 prevede in particolare quanto segue:  
Fattispecie/base legale Colpa Numero di giorni di sospensioni  
2. Rifiuto di un'occupazione adeguata o di un guadagno intermedio art. 15 cpv. 1, 16 cpv. 1 + 2, 17 cpv. 1 nonché 30 cpv. 1 lett. d LADI e 45 cpv. 3, 4 + 5 OADI 2.A Rifiuto di un'occupazione adeguata di durata determinata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente 1 durata dell'occupazione: 1 settimana L 3 - 5 2 " 2 settimane L 6-10 3 " 3 settimane L

#### **E. 10**

- 15 4 " 4 settimane L - M

#### **E. 10.1**

pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid. 4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag. 514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C\_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire

un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministratori, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.7. Nella presente fattispecie emerge dagli atti dell'incarto che RI 1, nato nel 1970, si è iscritto in disoccupazione il 1° giugno 2018 alla ricerca di un'attività salariata a tempo pieno quale polymeccanico, operatore su CNC, meccanico di precisione o fresatore CNC. La Cassa disoccupazione ha aperto il quarto termine quadro dal 1° agosto 2018 al 31 luglio 2020 ed ha stabilito un guadagno assicurato di fr. 4'402.-- con un limite massimo di 260 indennità giornaliere. Il 7 agosto 2018 l'Ufficio regionale di collocamento di \_\_\_\_\_ (in seguito: URC) ha assegnato all'assicurato un impiego quale fresatore CNC/polymeccanico presso la società \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, a tempo pieno, con una durata determinata sino al 31 dicembre 2018, con possibilità di sottoscrivere un contratto di durata indeterminata. (doc. 7). L'assicurato ha contattato telefonicamente il potenziale datore di lavoro il 9 agosto 2018. Il 10 agosto 2018 ha avuto luogo un colloquio tra RI 1 e \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_. In quell'occasione è stato prospettato all'assicurato uno stage (prova lavoro) dal 20 al 24 agosto 2018 (cfr. doc. 8 e 9). Dopo che il 17 agosto 2018 l'assicurato ha contattato il potenziale datore di lavoro, la prova è stata posticipata dal 3 al 7 settembre 2018. In data 3 settembre 2018, sul formulario "Esito della candidatura ad un posto di lavoro" \_\_\_\_\_ ha indicato che il 31 agosto 2018 vi è stato un colloquio telefonico e che "il signor RI 1 ha declinato in quanto il lavoro nella nostra azienda non corrispondeva a quanto da lui cercato" (cfr. doc 9). Il 6 settembre 2018 \_\_\_\_\_ ha inviato a \_\_\_\_\_ della Sezione Aziende dell'URC di \_\_\_\_\_ il seguente messaggio di posta elettronica: " Come le avevo anticipato telefonicamente martedì, in merito alla proposta di stage per valutazione che volevamo proporre al signor RI 1, come fresatore CNC, non se ne fa niente. Infatti dopo un primo incontro avuto presso di noi il 10 agosto, avevamo concordato di sentirci a fine agosto per fissare le modalità per uno stage da effettuarsi questa settimana. Venerdì quando ci siamo sentiti, il signor RI 1 ha espresso la sua volontà di cercare in un'altra azienda dove può far valere tutta la sua esperienza come fresatore CNC che programma a bordo macchina, perché programmare mediante CAM, come la nostra azienda vuole fare, non lo trova così efficiente. Se dapprima gli ho fatto notare che con la sua esperienza non dovrebbe essere un problema formarsi, considerando la poca volontà manifestata, abbiamo concordato che è meglio che si rivolga altrove." (Doc. 10) Invitato dal consulente del personale a formulare osservazioni al riguardo, l'assicurato il 14 settembre 2018 si è così espresso: " Ho contattato diverse volte l'azienda \_\_\_\_\_ per fare la prova, il datore di lavoro continuava sempre a posticipare la prova. Nel colloquio telefonico del 31.8. da me effettuato mi ha consigliato di cercarmi un altro posto più in linea con le mie qualifiche, quindi ho capito che preferiscono una persona più giovane, ha ringraziato comunque e salutato cordialmente." (doc. 11/1) Il 24 settembre 2018 l'assicurato, rispondendo ad una richiesta di osservazioni formulata dalla Sezione del lavoro (doc. 13), ha ancora precisato: " Ho contattato il datore di lavoro il giorno 9.8.2018 e

abbiamo avuto un colloquio il giorno 10.8.2018. Durante il colloquio il datore mi chiede se sono disponibile per una prova dal 20.8.2018 al 24.8.2018, ho risposto che sono disponibile, quindi il datore mi comunica che mi contatta per la conferma. Non avendo ricevuto conferma da parte del datore di lavoro contatto l'azienda il giorno 17.08.2018, il datore mi comunica che il mio termine quadro sta per scadere, quindi mi posticipa la prova dal 3.9.2018 al 7.9.2018 e che mi contatta per la conferma. Anche questa volta non ricevo la chiamata del datore di lavoro quindi il giorno 31.8.2018 contatto il datore di lavoro il quale mi comunica che non è necessario fare la prova in quanto il mio profilo e le mie qualifiche non sono in linea alla loro azienda e considerata la mia lunga esperienza mi consiglia di cercare altrove." (Doc. 14) Il 27 ottobre 2018 la Sezione del lavoro ha assegnato alla \_\_\_\_\_ un termine di 10 giorni per formulare osservazioni in merito allo svolgimento dei fatti (cfr. doc. 15). Dopo un sollecito del 12 ottobre 2018 (cfr. doc. 16) \_\_\_\_\_, il 18 ottobre 2018, ha così risposto: " (...) Dopo aver annunciato all'URC di essere alla ricerca di un fresatore ed aver ricevuto il profilo di alcuni candidati, abbiamo ritenuto di volerne incontrare due per un primo colloquio. Con il primo, dopo l'incontro ci siamo accordati per fare una prova dal 28 al 31 agosto. Con il signor RI 1 dovevamo invece sentirci a fine agosto per organizzare una prova anche con lui la settimana seguente. Quando ci ha contattati però ha espresso solo una serie di perplessità sul nostro modo di lavorare e la sua preferenza nel cercare un'azienda nella quale si programmi ancora a bordo macchina, come è lui abituato a fare, e non su PC mediante CAD-CAM come facciamo noi. Questo perché secondo lui, programmare a bordo macchina e il metodo più efficiente, ma soprattutto, sempre secondo lui, così avrebbe potuto valorizzare al meglio la sua esperienza e quindi pretendere di più. Malgrado gli sia stato fatto notare che di retribuzione non si era ancora parlato, che gli si stava offrendo un'opportunità per rientrare nel mondo del lavoro e che avrebbe potuto apprendere un modo di operare più al passo con i tempi, il signor RI 1 non ha manifestato la benché minima intenzione di svolgere la prova e di avere interesse di farsi assumere. A questo punto ci è sembrato ovvio che quanto rimaneva da fare era di augurarli ogni bene per il futuro e di trovare un'altra azienda che fosse disposta ad assumerlo." (Doc. 17/1) Il 24 ottobre 2018 al riguardo RI 1 ha rilevato: " Durante il colloquio di lavoro avuto il giorno 10.8.2018 ho dato disponibilità da subito per una prova di lavoro, se l'azienda era veramente interessata ad assumermi mi avrebbe fatto fare la prova fin da subito e non certamente per il mese successivo. In questo senso ho sempre contattato l'azienda per avere conferma della prova, ma da parte loro non sono mai stato contattato in quanto non erano interessati al mio profilo. Fatte queste valutazioni riconfermo quanto scritto con lettera del 24.9.2018)." (Doc. 19) 2.8. Chiamato ora a pronunciarsi, alla luce dei fatti esposti al precedente considerando (cfr. consid. 2.7), il TCA deve concludere che l'assicurato, con il suo comportamento, ha perso la possibilità di reperire un nuovo impiego (cfr. sul tema STF 8C\_487/2007 del 20 novembre 2007; STF 8C\_275/2012 del 13 luglio 2012). RI 1, esprimendo le proprie perplessità sulle modalità di programmazione dell'azienda (su PC mediante CAD-CAM, anziché a bordo macchina), in quanto non valorizzerebbe al meglio la sua esperienza professionale (cfr. il curriculum vitae, doc. 5), si è messo in condizione di non effettuare la prova di lavoro, sebbene il datore di lavoro gli avesse manifestato il suo interesse per l'assunzione dopo avere esaminato la documentazione da lui inviata. Con questo atteggiamento l'assicurato ha di fatto dimostrato di non avere una sufficiente disponibilità a concludere il contratto di lavoro. Egli avrebbe invece dovuto manifestarla anche se l'occupazione non corrispondeva pienamente alle sue aspettative in virtù del suo obbligo di ridurre il danno (cfr. DLA 2002 pag. 55; B. Rubin, "Commentaire de la loi sur

l'assurance-chômage", Ed. Schulthess 2014 pag. 155). A ragione, dunque, la Sezione del lavoro ha parificato il comportamento del ricorrente al rifiuto esplicito di un'occupazione (cfr. consid. 2.2 e 2.4) e l'ha sanzionato sulla base dell'art. 30 cpv.1 lett. d LADI. Del resto, in occasione del colloquio di consulenza del 17 agosto 2018, all'assicurato era stato indicato quanto segue: " Concordare la prova con la \_\_\_\_\_ e comunicarlo al sottoscritto. Ricordo che il fatto di essere assegnato ad un posto vacante non propriamente conforme al proprio profilo non è una motivazione sufficiente per declinare l'offerta. Invece va bene se non viene rispettata la disponibilità lavorativa indicata all'URC." (Doc. 21/1) Anche l'entità della sanzione, 23 giorni di sospensione, si rivela proporzionata alla gravità della colpa (cfr. consid. 2.5 e 2.6). In tale contesto si ricorda, peraltro, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi il margine di apprezzamento dell'amministrazione (cfr. STF 8C\_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; DTF 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003; STCA 38.2012.43 del 24 settembre 2012, il cui ricorso al TF è stato dichiarato inammissibile con sentenza 8C\_841/2012 del 3 dicembre 2012; STCA 38.2011.84 del 6 febbraio 2012). La decisione su opposizione del 14 febbraio 2019 deve dunque essere confermata.

**E. 15**

- 20 5 " 2 mesi M

**E. 20**

- 27 6 " 3 mesi M

**E. 23**

- 30 7 " 4 mesi M - G

**E. 27**

- 34 8 " 5 mesi G

**E. 30**

- 37 9 " 6 mesi G

**E. 34**

- 41 10 2° rifiuto; far notare all'assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento verrà riesaminata come sopra più 50% 11 3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione 2.B Rifiuto di un'occupazione di durata indeterminata o di un guadagno intermedio assegnato o trovato autonomamente 1 1° rifiuto G 31-45 2 2° rifiuto; far notare all'assicurato che in caso di nuovo rifiuto la sua idoneità al collocamento sarà riesaminata G 46 - 60 3 3° rifiuto; rinvio al servizio cantonale per decisione Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C\_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid.